



Città di Feltre

REGOLAMENTO DEI MERCATI SETTIMANALI DI MERCI VARIE
APPARTENENTI AI SETTORI ALIMENTARE / NON ALIMENTARE E
DEI PRODUTTORI AGRICOLI.

(Approvato con delibera Consiliare n. 33 del 09/04/2002 - esecutiva il 29/04/2002
così come modificato con delibera Consiliare n. 55 del 24/05/2004 esecutiva il 26/06/2004
riapprovato con modifiche in sede di adozione del approvazione del piano del commercio su
area pubblica 2005/7, adottato con deliberazione consiliare n. 30 del 1/6/2005

PARTE I^ : regolamento dei mercati settimanali di merci varie appartenenti ai settori alimentare / non alimentare e dei produttori agricoli.

Art. 1 - Giornate e orari di accesso e sgombero dell'area mercato

1. I mercati hanno luogo nel giorno di MARTEDI' e di VENERDI'.
2. I concessionari di posteggio entro le ore 8:00 devono essere presenti sullo stesso e procedere all'allestimento del proprio banco-autoservizio e delle attrezzature consentite ed alla medesima ora (08.00), inizieranno le procedure di attribuzione ai precari dei posteggi non occupati.
3. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 6:00 e/o sgomberare il posteggio prima delle ore 12:30 se non per condizioni climatiche avverse o in caso di comprovata necessità per problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato per gravi motivi (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). In caso contrario l'operatore è considerato assente a tutti gli effetti.
4. Entro le ore 14:30 tutti i concessionari di posteggio debbono comunque avere sgomberato l'intera area di mercato.
5. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore titolare è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, dopo il termine prefissato per l'occupazione (ore 08.00).
6. Il titolare di posteggio, solamente per comprovate necessità, e preventivo avviso al Comando di P.M. entro le ore 8:00, può conservare la possibilità di accedere al proprio posteggio dopo le ore 08.00 e comunque non oltre le ore 9:00 a condizione che il transito in zona mercato e l'accesso al proprio posteggio non pregiudichi la sicurezza degli utenti o degli altri operatori già installati.
7. Il Sindaco provvede altresì a stabilire le deroghe ai normali orari di vendita, compatibilmente con le norme vigenti.
8. Con apposita ordinanza, il Sindaco in relazione a specifiche esigenze legate alla fruizione degli spazi, può stabilire - nell'ambito della fascia oraria suindicata cioè 6.00 – 14.30 - specifici orari e modalità per l'accesso e l'esodo anche per sole categorie di operatori.

Art.2 - Localizzazione e configurazione dell'area di mercato

1. L'area di mercato, del martedì e del venerdì, è quella configurata nelle planimetrie particolareggiate allegate in calce al presente regolamento, come integrate dall'elaborato denominato "Allegato alla planimetria", nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - le aree destinate al settore alimentare, non alimentare e ai produttori agricoli;
 - nell'ambito di tali aree, l'individuazione di diversi settori merceologici;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento dei posteggi suddiviso per ciascuna categoria;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;
 - le ulteriori disposizioni regolamentari che disciplinano nello specifico i diversi aspetti legati a tale localizzazione;
2. Presso l'Ufficio commercio e Attività produttive è tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse l'originale della planimetria dei mercati con l'indicazione dei posteggi con numeri arabi e la loro dimensione suddivisi per settore merceologico, alimentare e non alimentare, e produttori agricoli.
3. L'area individuata sulla planimetria in corrispondenza al posteggio "fronte statue animali" può essere concessa ad organizzazioni o Enti per la promozione di manifestazioni locali.

Art. 3 - Modalità di accesso degli operatori, sistemazione delle attrezzature di vendita, e corretto uso del posteggio

1. Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e di negozi.
2. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio degli automezzi di pronto intervento (ambulanze, Vigili del fuoco, P.S.).
3. Il posteggio deve essere utilizzato per l'esercizio dell'attività di commercio con vendita al pubblico mediante esposizione della merce e nel rispetto delle norme sui prezzi.
4. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti, chiuderli ermeticamente in sacchetti a perdere, depositandoli poi negli apposti contenitori o nei siti indicati con apposita ordinanza Sindacale.
5. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito.
6. Il posteggio potrà essere utilizzato esclusivamente per la vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico come previsto dall'art.2.
7. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
8. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito. **In casi** specificamente indicati nell'ambito del piano delle aree mercatali o in successivi futuri provvedimenti, qualora per ragioni legate alle esigenze della sicurezza dei fruitori del mercato, sia necessario che i banchi degli operatori siano collocati in modo tale da costituire una barriera verso la sede stradale, per non consentire accessi pedonali, è fatto obbligo agli operatori medesimi di predisporre a loro cura idonei ostacoli di qualsiasi natura - anche con riferimento al corridoio eventualmente esistente tra banco e banco.
9. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere dalla verticale del limite di allineamento e le tende stesse debbono essere collocate ad una altezza minima dal suolo non inferiore a m. 2.20. Potrà essere richiesta specifica autorizzazione all'uso di tende che sporgano oltre il limite indicato qualora siano collocate ad una altezza minima da terra di m. 4,20 e su attestazione del Comando Vigili in ordine al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza. L'autorizzazione rilasciata comporta il pagamento della TOSAP per la superficie corrispondente.
10. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio concesso e che ciò non pregiudichi la normale attività di vendita.
11. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempre che il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti e comunque entro i limiti sonori previsti dalle norme vigenti.
12. Al fine di tutelare il consumatore, l'operatore che pone in vendita indumenti usati, oltre al rispetto delle norme in materia di pubblica sicurezza per la vendita di oggetti usati e di quelle relative agli aspetti igienico sanitari, deve collocarli separatamente dagli altri, deve darne adeguata pubblicità, evidenziando con cartelli ben visibili gli indumenti usati posti in vendita.
13. L'originale dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su area pubblica nel mercato deve essere tenuta a disposizione degli organi preposti al controllo e alla verifica.

Art. 4 - Descrizione della circolazione pedonale e veicolare

1. E' vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi degli assegnatari dei posteggi, di emergenza, di servizio e quelli esplicitamente autorizzati nel rispetto

degli orari previsti con ordinanza di cui al successivo art.19 .

2. E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.

Art. 5 - Modalità di assegnazione dei posteggi

1. L'ufficio, verificati i requisiti soggettivi previsti all'art.5 del d.lgs. 31.3.1998, n.114, entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, rilascia l'autorizzazione, assegnando i posteggi liberi presenti nel proprio territorio secondo l'unica graduatoria, riferita comunque a ciascun settore o polo merceologico specializzato, redatta in base ai seguenti criteri di priorità, nell'ordine:
 - maggior numero di presenze sullo stesso mercato effettuate come operatore precario, dalla data di entrata in vigore dell'abrogata legge 28.3.1991, n.112 , dal soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, anche dall'operatore che ha ceduto la propria azienda al richiedente ovvero, se trattasi di ramo di essa, qualora il diritto di anzianità sia stato maturato mediante l'esercizio dell'autorizzazione costituente detto ramo d'azienda ceduto;
 - maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
 - ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata a.r. viene considerata la data di spedizione desunta dal timbro postale.
2. Le presenze al mercato effettuate come operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, non costituiscono titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato, ne tantomeno possono successivamente essere oggetto di diritto in caso di subingresso della autorizzazione che le ha originate.
3. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale sono contestuali. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.

Art. 6 - Durata della concessione

1. La concessione del posteggio ha durata decennale.
2. Alla scadenza, l'Amministrazione potrà procedere al suo rinnovo per pari periodo - o - sulla base di una valutazione inerente i flussi di domanda e d'offerta, l'organizzazione e fruizione del mercato e di esigenze di carattere generale, sentite le associazioni di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 10/2001, comunicare almeno sei mesi prima della scadenza, la decisione di non rinnovare la stessa. In questo ultimo caso viene garantito la concessionario adeguato contraddittorio.

Art. 7 - Modalità di assegnazione dei posteggi e delle relative concessioni ai produttori agricoli art. 28 comma 15 del d. lgs. 31 marzo 1998 n.114

1. L'assegnazione dei posteggi destinati a produttori agricoli mediante concessione decennale è effettuata nel rispetto del seguente criterio di priorità:
 - maggior numero di presenze maturate sul mercato dall'azienda in qualità di precario. In caso di subingresso il cessionario ha diritto al riconoscimento dell'anzianità di presenza al mercato del cedente allorché tale diritto sia stato espressamente indicato nell'atto di trasferimento.

2. A parità di presenze si applicano i seguenti criteri di precedenza:
 - **Prodotti agricoli derivanti da colture o allevamenti presenti** nel territorio della Comunità Montana Feltrina;
 - Prodotti agricoli derivanti da colture o allevamenti presenti nel territorio di Comunità Montane limitrofe;
 - rimanente territorio;
3. A parità di requisito di precedenza si tiene conto rispettivamente:
 - dell'anzianità di autorizzazione rilasciata ai sensi delle normative di settore (legge n. 59/1963 e successive modifiche e integrazioni, D.lgs 18.5.2001, n. 228, denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990);
 - del numero di assunzione a protocollo della relativa istanza.
4. La comunicazione di cui al D.L.gs 18/5/2001, n. 228 e la contestuale domanda di concessione del posteggio, vanno presentate al comune dopo la pubblicazione all'albo pretorio dell'elenco dei posteggi per i produttori agricoli disponibili nel mercato, e comunque entro il termine indicato sul medesimo provvedimento, a mezzo lettera raccomandata o consegnata a mano al protocollo del comune.
5. La comunicazione e la contestuale domanda di concessione suolo pubblico devono contenere i seguenti dati, resi anche come autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445:
 - Generalità, indirizzo e codice fiscale dell'agricoltore (persona fisica) o del legale rappresentante della società o cooperativa o consorzio agricolo. Nel caso di società vanno indicate anche la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale, il numero di iscrizione al Registro Imprese.
 - Il numero del posteggio richiesto, come individuato nell'elenco dei posteggi liberi pubblicato all'albo pretorio.
 - Qualifica di produttore agricolo;
 - Ubicazione del fondo di produzione, la sua dimensione, il tipo di coltura o di allevamento, il tipo dei prodotti che si intende porre in vendita;
 - Eventuali diritti di anzianità di presenza maturati in qualità di precario presso il medesimo mercato e di anzianità di autorizzazione rilasciata ai sensi delle normative di settore (legge n. 59/1963 e successive modifiche e integrazioni, D.lgs 18.5.2001, n.228, denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990).
6. Qualora i terreni, destinati alla produzione dei prodotti posti in vendita, non siano ubicati in questo Comune, alla domanda dovrà essere allegato il certificato in carta libera rilasciato dal Comune in cui si trova il terreno, con relativa estensione.
7. Le autorizzazioni e concessioni saranno rilasciate entro i successivi 30 giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ai richiedenti aventi diritto, nel rispetto delle procedure del presente articolo ed in base ad una graduatoria redatta tenuto conto dei criteri indicati ai commi 1,2 e 3 sempre del presente articolo.
8. La concessione avrà durata di 10 anni. Alla scadenza, l'Amministrazione potrà procedere al suo rinnovo per pari periodo - o - sulla base di una valutazione inerente la situazione e le necessità del settore agricolo, l'organizzazione e fruizione del mercato e di esigenze di carattere generale, sentite le associazioni di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 10/2001, comunicare almeno sei mesi prima della scadenza, la decisione di non rinnovare la stessa. In questo ultimo caso viene garantito la concessionario adeguato contraddittorio.
9. Per quanto compatibili si applicano le altre norme del presente regolamento.
10. E' permessa l'assegnazione frazionata in corso d'anno per un tempo non inferiore ai sessanta giorni.
11. Non è permesso il frazionamento del posteggio.
12. Il posteggio stagionale comporta l'obbligo della presenza al mercato per almeno 6 mesi all'anno. Il titolare di detto posteggio è tenuto entro il 31 dicembre di ciascun anno a comunicare al Comune i periodi di presenza con riferimento all'anno successivo.

Art. 8 - Assegnazione per miglitoria di posteggi liberi

1. Qualora si creino posteggi liberi il Comune, prima di comunicare i dati relativi a detti posteggi sul proprio territorio può, su richiesta degli interessati e tenendo conto dell'anzianità di presenza al mercato, provvedere a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio in quel mercato, assegnando i posteggi resisi liberi dello stesso settore o tipologia merceologica.
2. Detta istanza deve essere inoltrata al Comune entro gg.20 dalla data di affissione all'albo pretorio dell'elenco dei posteggi da assegnare, nel rispetto delle modalità e contenuti di cui al successivo articolo 9 ovvero su apposito modello predisposto dal Comune.
3. Assegnati i nuovi posteggi, i posteggi lasciati "liberi" possono essere anch'essi nuovamente oggetto delle presenti procedure nell'ambito della graduatoria redatta sulla base delle domande presentate. All'esaurirsi della graduatoria, in entrambi i casi, i posteggi risultati effettivamente liberi potranno essere comunicati alla Regione del Veneto per la pubblicazione sul B.U.R. ovvero soppressi in caso di pubblica utilità, secondo le disposizioni regionali.

Art. 9 - Modalità di presentazione delle domande e procedure di assegnazione dei posteggi per miglitoria

1. L'istanza va inoltrata a mezzo lettera raccomandata o consegnata a mano al protocollo del comune; può essere prodotta dagli operatori titolari di posteggi dello stesso settore merceologico dei posteggi liberi e dovrà contenere le seguenti indicazioni:
 - Generalità , indirizzo e codice fiscale dell'operatore, o del legale rappresentante se trattasi di società di persone, in questo ultimo caso indicare anche la ragione sociale, la sede il codice fiscale, il numero e data di iscrizione a REA della società rappresentata;
 - In caso di più posteggi a bando, il posteggio libero di preferenza;
 - L'anzianità di presenza dell'azienda al mercato.
2. Di tutte le domande pervenute, in regola con i requisiti previsti, verrà redatta apposita graduatoria (una per ciascun settore merceologico nel caso di posteggi liberi appartenenti a entrambi i settori alimentari e non alimentari), sulla base dell'anzianità di presenza dell'azienda al mercato di cui trattasi e, nel caso di parità, tenendo conto della maggiore anzianità di iscrizione al REA. (Nel conferimento di azienda è considerata l'iscrizione al REA anche del socio conferente se questa è più favorevole all'azienda).
3. In ordine numerico crescente, i nuovi posteggi liberi sono "offerti" ai richiedenti secondo la graduatoria sino ad esaurimento degli stessi e con le modalità indicate nell'avviso di cui al comma 2 del precedente art.8. I posteggi via via resisi ulteriormente liberi a seguito dell'applicazione della procedura di miglitoria in corso, possono comunque essere "offerti" agli altri operatori secondo la medesima graduatoria e fino al completamento della stessa.
4. terminate dette procedure, i posteggi rimasti "non assegnati" dovranno essere comunicati alla Regione Veneto per la loro pubblicazione sul BUR.

Art. 10 - Modalità di presentazione delle domande

1. Al di fuori dei casi disciplinati dal precedente articolo le domande, redatte secondo le modalità indicate nel facsimile che verrà pubblicato ogni volta nel Bollettino Ufficiale della Regione, devono essere inviate al Comune entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nel dell'elenco dei

posteggi liberi nello stesso BUR tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, ovvero essere presentata direttamente presso l'ufficio protocollo del Comune che appone la data di deposito.

2. La spedizione, la trasmissione e la consegna della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta non conforme al modello pubblicato o priva dei dati essenziali richiesti comporterà l'inammissibilità della domanda.

Art. 11 - Certificazione delle assenze e delle presenze

1. Alle ore 08.00 personale del Comando di P.M. provvederà al rilevamento delle ditte assenti, fatto salvo quanto disposto all'art.1 comma 6° (avviso dei ritardatari), mediante predisposizione di un registro giornaliero sottoscritto dall'agente accertatore, e alla relativa assegnazione dei posteggi liberi ai precari secondo quanto stabilito al seguente art.12.
2. Le assenze se giustificate secondo i casi e le modalità di cui alla vigente L.R. 10/2001 non sono computate ai fini della decadenza dalla concessione del posteggio di cui all'art.5 lettera b) della L.R. n.10/2001.

Art. 12 - Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari

I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi degli artt.1 e 11, (ore 08:00), non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti senza che possano richiedere la restituzione delle tasse pagate, fatto salvo quanto previsto al comma 6 dell'art.1 del presente regolamento (preavviso per comprovate necessità fino ore 9.00) In applicazione dell'art.16 i concessionari ritenuti assenti non possono chiedere la restituzione delle tasse pagate.

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai concessionari entro i termini previsti sono assegnati giornalmente agli operatori inseriti nelle graduatorie distinte per ciascun settore ed eventuale polo merceologico e riferita a ciascun mercato.
2. Ai sensi dell'art.28, comma 15, del decreto n. 114/98, gli assegnatari dei posteggi destinati agli operatori agricoli devono, all'atto della spunta, comprovare la loro qualità di agricoltore, secondo le modalità previste dalle leggi di settore.
3. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi l'ufficio competente formerà apposita graduatoria distinta tra settore alimentare, settore non alimentare, produttori agricoli e poli merceologici specializzati, includendo gli operatori che, avendo comunicato i dati identificativi della ditta e della autorizzazione di riferimento, abbiano fatto richiesta di posteggio, attribuendo ad essi un punto per ogni giornata di attività o di presenza alla "SPUNTA" all'inizio delle operazioni.
4. L'assegnazione dei posteggi per il settore alimentare e non alimentare vari settori e poli avviene in base all'ordine di posizione in graduatoria quale è definito dando la priorità:
 - all'operatore che ha più alto numero di presenze sul mercato (anzianità di presenza), quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità o specializzazione merceologica.
 - all'operatore che vanta la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica desumibile dalla data di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte).
5. L'assegnazione dei posteggi per i produttori agricoli avviene in base all'ordine di posizione nella specifica graduatoria quale è definito dando la priorità:
 - all'operatore che ha più alto numero di presenze sul mercato (anzianità di presenza), quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità o specializzazione merceologica.
 - all'operatore che tratti:
 - Prodotti agricoli derivanti da colture o allevamenti presenti nel territorio della Comunità Montana Feltrina;
 - Prodotti agricoli derivanti da colture o allevamenti presenti nel territorio della Comunità

Montane limitrofe;

- Prodotti agricoli derivanti da colture o allevamenti presenti nel rimanente territorio.
 - maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata autorizzazione di cui alla legge 59/1963, o al D. Lgs. 228/2201, ovvero presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990.
6. La rinuncia all'assegnazione del posteggio comporta anche il non computo della presenza ai fini della graduatoria.
 7. Il comma precedente non si applica nei seguenti casi:
 - posteggio di superficie insufficiente a collocare la struttura dell'operatore;
 - incompatibilità di tabelle o settore merceologico o con prescrizioni igienico-sanitarie;
 - impossibilità di accedere al posteggio per cause indipendenti dalla volontà dell'assegnatario.
 8. La graduatoria dei precari nonché i registri delle presenze sono tenuti dalla Polizia Municipale; una copia aggiornata della graduatoria è depositata presso l'Ufficio Commercio Comunale; la stessa a cura della Polizia Municipale sarà vidimata alla fine di ogni anno e pubblicata all'albo comunale entro il 31 gennaio dell'anno successivo; eventuali ricorsi dovranno essere presentati al Comune entro il 28 febbraio successivo, dopo tale termine la graduatoria si considera definitivamente aggiornata.
 9. A partire dall'entrata in vigore della Legge Regionale n.10/2001 (25/4/2001), la mancata presenza per due anni consecutivi da un mercato comporterà il conseguente azzeramento delle presenze effettuate.
 10. Gli operatori precari dovranno esibire, all'atto della spunta, esclusivamente l'autorizzazione in originale.
 11. Non è consentito sommare le presenze maturate con riferimento a più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.
 12. In caso di trasferimento in proprietà o gestione di un ramo d'azienda, il diritto al punteggio di anzianità di presenza maturato dal cedente in virtù della autorizzazione amministrativa che lo rappresenta potrà essere considerato valido per il cessionario. Vale il principio che il diritto di anzianità è correlato alla autorizzazione che lo ha maturato.

Art. 13 - Raggruppamenti straordinari

1. Il Comune, nell'ipotesi di considerevoli assenze delle ditte presenti al mercato (circa un quinto e comunque tali da comportare una discontinuità dello stesso), siano queste prevedibili o meno, può procedere, prima dell'assegnazione ai precari dei posteggi non occupati (mantenuto salvo il diritto di ciascun operatore di installarsi sul proprio posteggio), al raggruppamento degli operatori titolari del posteggio presenti alle ore 08.00 mantenendo (per quanto possibile) l'ordine progressivo per numerazione (posteggi con numero pari e posteggi con numeri dispari) della normale disposizione.
2. Nel caso di copiose neviccate l'assenza dell'operatore non viene conteggiata ai fini della decadenza della concessione del posteggio prevista dall'art.5 lett.b) della Legge Regionale n.10/2001.

Art. 14 - Funzionamento del mercato

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei relativi servizi. Sulla base di una specifica convenzione, questi ultimi possono essere affidati a soggetto esterno.
2. L'Amministrazione ha facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti,

ai propri indirizzi o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

3. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Municipale, mentre a quello di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda ASL.

Art. 15 - Richiamo delle modalità di subingresso

1. Il subingresso delle autorizzazioni è disciplinato dall'art.6 della L.R. 10/2001.
2. Il trasferimento dell'azienda o ramo di essa in proprietà o godimento presuppone il trasferimento al subentrante delle restanti annualità della concessione;
3. Lo scambio consensuale dei posteggi tra operatori del mercato è considerato a tutti gli effetti trasferimento dell'azienda e deve rispettare le norme che regolano il subingresso delle autorizzazioni.
4. Al termine della gestione il proprietario dell'azienda, prima di sottoscrivere un nuovo atto di concessione in godimento o di cessione dell'attività, dovrà obbligatoriamente chiedere al Comune la reintestazione a suo nome degli atti autorizzatori.

Art. 16 - Richiamo ad altre norme

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è anche soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
2. Si considerano integralmente richiamate tutte le norme e disposizioni di legge o regolamenti in materia igienico-sanitaria.
3. Si applicano le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di tributi e/o tariffe;
4. In particolare, gli operatori sono tenuti ad acquisire la concessione temporanea per l'utilizzo del suolo pubblico.

Art. 17 - Giornate festive (deroghe allo svolgimento dei mercati settimanali)

1. Con riferimento all'art.8 della L.R. 10/2001, considerato che il Comune di Feltre è stato riconosciuto "Città d'arte" ai sensi della Legge Regionale n. 62/1999 (determina dirigenziale n.1458 del 22/11/200 dell'Amministrazione Provinciale di Belluno), in armonia con le relative deroghe previste per gli esercizi del commercio in sede fissa, nei periodi compresi tra il 15 aprile ed il 31 ottobre ed ancora dal 15 novembre al 15 marzo di ciascun anno, i mercati coincidenti con giornate festive, avranno il consueto svolgimento.
2. Nei rimanenti periodi, qualora la giornata di mercato dovesse coincidere con una festività, lo svolgimento del mercato verrà anticipato alla giornata precedente. In tal caso gli operatori dovranno mantenere il posteggio in concessione. L'assenza dell'operatore nei mercati anticipati non è conteggiata ai fini della decadenza della concessione del posteggio prevista dall'art.5 lett.b) della Legge Regionale n.10/2001.
3. Sono equiparate alle "festività" le manifestazioni o iniziative di rilevanza straordinaria o eccezionale per la Città che non consentono il regolare svolgimento del mercato nella giornata stabilita. In tal caso dispone il Sindaco con propria ordinanza ai sensi dell'art.8 comma 4) della L.R. 10/2001.
4. Entro il 30 settembre, le associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche, possono presentare una proposta di modifica al calendario per lo svolgimento del mercato, relativamente all'anno successivo, in deroga a quanto stabilito ai commi 1 e 2 del presente articolo. In tal caso l'Amministrazione comunale deciderà sulla base di una valutazione inerente le esigenze di carattere generale.

Art. 18 - Sanzioni pecuniarie e sanzioni accessorie

1. Salvo quanto previsto per le violazioni già specificatamente individuate dal D. Lgs. 114/98 e dalla L.R., le violazioni all'art. 3 commi 1; 4; 5; 6; 8 nel caso di occupazione di superficie maggiore di quella assegnata anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito e non osservanza dell'eventuale obbligo di chiusura di possibili accessi pedonali tra banco e banco; 9, 10; 11; e 12 , e all'art.4, comma 2 sono sanzionate come previsto dall'art. 7-bis del TU 267/2000;
2. In caso di recidiva il Comune può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. Si verifica la recidiva qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Art. 19 - Determinazione degli orari

1. Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 10/01, l'orario di vendita per l'esercizio del commercio nei mercati di cui al presente regolamento è stabilito dal Sindaco in analogia agli orari effettuati per le attività commerciali in sede fissa.
2. Con medesimo provvedimento viene stabilito l'orario di circolazione veicolare in area mercato o le eventuali deroghe, anche per zone definite, in relazione ai posteggi rimasti liberi dopo la "spunta".

PARTE II^ : disposizioni transitorie relative alla prima fase di rilascio delle concessioni decennali. MERCATI SETTIMANALI DEL MARTEDI E DEL VENERDI

Art. 20 - Mercato del Martedì e del Venerdì : Criteri di prima applicazione ai fini della concessione dei posteggi

1. A seguito dell'approvazione della localizzazione del mercato di cui alla deliberazione consiliare n. in data , posto che è necessario definire criteri e modalità per l'assegnazione delle concessioni decennali per la prima volta agli operatori già presenti al mercato, si stabilisce quanto segue:
 - si prende atto della specifica individuazione, con la planimetria allegata, della costituzione dei settori e sottosettori o poli merceologici specializzati come nella medesima individuati;
 - si stabilisce che il criterio generale per l'attribuzione della concessione del posteggio è l'anzianità di presenza dell'azienda al mercato settimanale del martedì tenuto conto di eventuali subingressi;
 - conseguentemente la graduatoria da considerare per il martedì è quella di cui alla deliberazione della Giunta Municipale n. 349 del 22/11/1999, esecutiva;
 - conseguentemente la graduatoria da considerare per il venerdì è quella di cui alla deliberazione della Giunta Municipale che sarà appositamente approvata in seguito al procedimento avviato;
 - laddove la stessa ricomprenda aziende a parità di anzianità si provvederà a stabilire l'elenco delle priorità secondo la maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che:
 - in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole (art.1 comma 8 e punto 9 dei vigenti criteri regionali per l'assegnazione dei posteggi nuovi al mercato e nelle fiere);

- in caso di azienda attualmente oggetto di contratto di affitto in gestione, si considererà comunque l'iscrizione al REA più favorevole tra quella del proprietario e dell'attuale gestore.

Art. 21 - Procedura

- 1) La graduatoria di anzianità sopra citata è suddivisa tra i settori alimentare (ed eventuali sotto poli) e non alimentare (ed eventuali sotto poli);
- 2) In caso di affitto d'azienda, è titolato nella scelta del posteggio definitivo l'effettivo proprietario dell'azienda;
- 3) L'operatore è quindi chiamato secondo l'ordine di graduatoria e con riferimento all'eventuale singolo polo merceologico di appartenenza a "scegliere", nell'ambito dei posteggi definiti compatibili, il posteggio desiderato tra quelli indicati come liberi e comunque tra quelli di pari o minore ampiezza espressa in mq. complessivi, rispetto allo spazio occupato dalla ditta alla data del 1° Gennaio 2004 e risultante dal provvedimento TOSAP rilasciato ai fini del pagamento della tassa. La scelta implica l'incondizionata accettazione delle caratteristiche, limiti e vincoli che caratterizzano il singolo posteggio;
- 4) Successivamente si provvederà al rilascio agli operatori dell'autorizzazione al commercio su area pubblica prevista dal Decreto legislativo 114/1998 ed, in pari data, della relativa concessione decennale – art.28 comma1 lettera a) del Decreto Legislativo 31.3.1998, n.114;
- 5) Poiché la planimetria approvata individua n. 3 posteggi disponibili, svolte le operazioni di assegnazione come descritte, si provvederà a comunicare tali disponibilità in Regione al fine della pubblicazione sul BUR dei posteggi liberi e iniziare la procedura legata al bando per il rilascio di nuove autorizzazioni e concessioni decennali.

-----****-----